

Con la sentenza n.10814/2013 la Cassazione ha stabilito che il licenziamento senza preavviso è legittimo se per futili motivi il lavoratore assume comportamenti aggressivi che ledono irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'azienda stessa. La Cassazione precisa inoltre che il giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito contestato, è un giudizio di fatto e come tale è riservato al giudice di merito e non è censurabile in Cassazione qualora sia stato congruamente ed adeguatamente motivato.

Sent. Cass. lavoro n. 10814 del 08/05/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)